

**AS1366 - REGIONE CALABRIA - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA RICETTIVA A CONDUZIONE FAMILIARE DENOMINATA BED AND BREAKFAST**

Roma, 17 marzo 2017

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle disposizioni della legge regionale della Regione Calabria del 27 gennaio 2017, n. 4, recante *"Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata 'Bed and Breakfast'"*, l'Autorità, nella riunione del 14 marzo 2017, ha inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90.

L'articolo 1 della legge in oggetto modifica l'articolo 2, comma 1, della previgente disciplina dell'attività di B&B, contenuta nella L.R. n. 2/2003. Da un lato, detto articolo 1 aumenta la capienza massima consentita per legge dei B&B (portandola a sei camere e quattordici posti letto), dall'altro, stabilisce che *"Le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuaria, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi dell'organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione (...), fornendo ai turisti alloggio e prima colazione son classificate come B&B"*.

L'Autorità ritiene, in proposito, che la scelta del legislatore regionale di confermare la previgente definizione dell'attività in questione in termini di attività che possa essere svolta soltanto in forma non imprenditoriale e in via saltuaria e occasionale pone limiti ingiustificati all'esercizio dell'attività ricettiva dei titolari di B&B. Infatti, la norma priva detti operatori della libertà di organizzare la propria attività economica nella forma ritenuta più adeguata alle proprie esigenze, non potendo essi, allo stato, svolgere l'attività di B&B in via principale e/o in forma imprenditoriale.

Tali limitazioni non risultano, peraltro, necessarie e proporzionate al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali, ai sensi della Direttiva Servizi n. 123/2006/CE la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica nonché la necessità di rispettare il diritto del lavoro.

In conclusione, la legge della Regione Calabria n. 4/2017, nella misura in cui l'articolo 1 mantiene e rinnova la previgente definizione normativa dell'attività ricettiva extralberghiera di tipo B&B, che può essere svolta soltanto in forma non imprenditoriale e in via occasionale o saltuaria, potrebbe determinare ingiustificate restrizioni o distorsioni della concorrenza e, pertanto, presentare profili di incostituzionalità per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e), in relazione all'articolo 41 della Costituzione.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano rappresentate, entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*